

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 25 marzo 2024, n. 111
CHARISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasformazione, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii., della DGR 793/2019 e del R.R. n. 4/2019, con PRESCRIZIONE, di una RSAA ex art. 67 RR n.4/2007 in una Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "Chicco di Frumento" con dotazione di 30 posti sito in Giovinazzo, in via Framarino n°2.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)*

c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)";

- **all'articolo 8** che: *" 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del*

dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico"., tra cui quello oggetto del presente provvedimento"

- **all'articolo 29** ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 *"Riorganizzazione delle strutture socio- sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento"* è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

L'art.9 *"Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio"* prevede al comma 3 che tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio sono comprese, tra le altre strutture, *"i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento"*.

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tra cui, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

"1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio

istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a)."

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- alla "Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio – R.R. n. 4/2019 – Fabbisogno nuclei di mantenimento anziani e demenze" è espresso specificatamente:

"In riferimento alla tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio, il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 "**FABBISOGNO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO**" per i posti letto/posti semiresidenziali che rientrano nel fabbisogno, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui allo stesso art. 9, comma 2 (ovvero i posti di cui alle lettere f) ed h) oggetto del presente provvedimento), non indica i parametri di conversione dei posti in RSA mantenimento anziani ed in RSA mantenimento per demenze. Pertanto, saranno utilizzati gli stessi parametri indicati nell'art. 10 del R.R. n. 4/2019 che indicano un rapporto di posti letto di RSA mantenimento per demenze rispetto ai posti letto RSA mantenimento anziani pari a 1:7. Tale rapporto sarà applicato ad ogni singola struttura richiedente come di seguito riportato e riguarderà i seguenti posti letto: (...)

3) posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che, ai sensi dell'art. 7-bis della LR. n. 53/2017 e s.m.i., saranno riqualificati quali RSA di mantenimento, nel limite massimo del numero di posti già oggetto della vigente autorizzazione al funzionamento"

Nell'allegato A al paragrafo 6 - REQUISITI PER LE RSAA EX ART 67 RR N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO

"L'art. 7 bis della L.R. n. 53/2017, come integrata dall'art. 6 della L.R. n. 18/2018, ha previsto qua le norma transitoria fino alla seguente:

"1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto."

La successiva L.R. n. 53/2018 ha ulteriormente modificato la L.R. n. 53/2017. In particolare ha sostituito alla RSA a media intensità assistenziale la RSA di mantenimento.

Pertanto, le RSAA ex art. 67 RR n. 4/2007 possono richiedere di essere qualificate in RSA di mantenimento. Tuttavia, né la L.R. n. 18/2018 né il R.R. n. 4/2019 hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n. 4/2019. A tal fine, i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n. 4/2019 :

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER LA RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.1 requisiti minimi strutturali per le RSA
- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

R.R. n. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.1 requisiti specifici strutturali delle RSA
- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza"

- Al Paragrafo 11 della D.G.R. 793/2019 "**R.R. n.5/2019 – PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO AI SENSI DELLA L. R. N. 9/2017 e s.m.i. PER LE RSAA EX ART. 67 R.R. N. 4/2007 CHE PRESENTANO ISTANZA DI QUALIFICAZIONE IN RSA DI MANTENIMENTO AI SENSI DELLA L.R. N. 53/2017**" è chiarito espressamente quanto segue:

"(...) Il R.R. n. 4/2019 all'art. 9 comma 3, lettera h) dispone che, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., art. 2 "Definizioni" lettera l) definisce trasformazione la modifica strutturale o funzionale o il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e sociosanitarie, per cui laddove la L.R. n. 53/2017 e s.m.i. prevede la possibilità per le RSAA ex art. 67 TT n. 4/2007 di essere qualificate in RSA di mantenimento, queste devono presentare istanza di trasformazione ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

Inoltre, il disposto della L.R. n. 53/2017 di poter presentare istanza di trasformazione in RSA di mantenimento "entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo" si traduce nel seguente modo:

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento coincide con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine per la presentazione delle istanze ha scadenza il giorno 23/04/2019.

Saranno, pertanto, ammissibili le istanze presentate alla Regione entro il 26/04/2019. Sono considerate valide le istanze presentate senza utilizzare il modello di istanza approvato con la presente deliberazione purché presentate alla Regione entro la predetta data. In tale circostanza, le istanze saranno considerate quali manifestazioni di volontà alla trasformazione in RSA di mantenimento. Dovranno, perciò, successivamente essere regolarizzate secondo le previsioni di cui al presente allegato."

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n. 53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. **Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10**

luglio 2006, n. 19 - *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia*), **entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.**"

2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.
3. **Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.**
4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.
5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge."

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

La LR n. 18/2020 è stata emanata il 07/07/2020 e pubblicata sul BURP n. 99 suppl. del 09/07/2020. Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 08/07/2020; il dies ad quem (termine finale) il 06/08/2020.

Inoltre, l'art. 7-bis, come sostituito dalla LR n. 18/2020, ha ribadito che:

- le RSAA sociali qualificate in RSA rientrano nel fabbisogno di posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e dell'autorizzazione all'esercizio possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi del RR n. 4/2019.

Con DGR 522 del 29/03/2021 pubblicata sul Burp n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inclusa anche la società Chàrisma Coop. Soc. Onlus autorizzata al funzionamento ex art 67 del RR n. 4/2007 con DD n. 443 del 14/12/2017 per aver presentato l'istanza di qualificazione entro i termini di validità della presentazione delle istanze (I periodo di validità).

Con il predetto provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

- Che *“le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;*
- Di *“modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67);”*

Per tutto quanto sopra rappresentato, lo scrivente Servizio ha espresso con determinazione dirigenziale n. 288 del 27/06/2022 parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Giovinazzo in relazione all'istanza della società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s – PI 08052350728 - con sede legale in Giovinazzo (Ba) alla Via Framarino n°2 per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007, autorizzata per n. 30 posti con DD n. 443 del 14/12/2017 del Comune di Giovinazzo, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di 30 posti letto di RSA mantenimento anziani - tipo A di cui al RR n.4/2019, denominata *“Chicco di Frumento”* da realizzarsi nel Comune di Giovinazzo, in Via Framarino n°2 e *“con la precisazione che:*

- Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s – PI 08052350728 - e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;*
- E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;*
- La società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla documentazione tecnica allegata all'istanza inviata allo scrivente Servizio via pec in data 14/05/2021 ed acquisita al prot. n. AOO183/0009192 del 7/06/2021 di questo Ente, ed in ogni caso in conformità ai requisiti strutturali previsti dall'art 67 del RR n. 4/2007;*
- successivamente al rilascio, da parte del Comune di Giovinazzo, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla Società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.*
- per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di RSA di mantenimento anziani - tipo A, si rinvia all' art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019;*
- il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al*

comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."

Con prot. n. 8551 del 29.06.2022 è stata notificata la DD n. 228/2022 al Comune di Giovinazzo e alla società Charisma Cooperativa Sociale Onlus, in persona del suo legale rappresentante.

Con determinazione n. 262/2022 del 02.08.2022, il Responsabile del settore 2° - economico finanziario – Servizio Governance e Welfare – Comune di Giovinazzo ha rilasciato l'atto di autorizzazione alla realizzazione per riqualificazione per la struttura in oggetto.

Con istanza trasmessa via Pec allo scrivente Servizio in data 18/08/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0010634 del 1.09.2022 di questo Ente, la Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Chàrisma Cooperativa sociale Onlus - P.I. 08052350728 - con sede in Giovinazzo(Ba) alla Via Framarino n. 2, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura Rsa non autosufficienti per n. 30 p.l. di Rsa di mantenimento anziani – tipo A di cui al RR n. 4/2019, denominata "*Chicco di frumento*" sita nel Comune di Giovinazzo (Ba) alla via Framarino n. 2.

Alla predetta istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Atto di autorizzazione alla realizzazione n. 262/2022 del 02.08.2022 ad oggetto "*Rsa di mantenimento per soggetti non autosufficienti di tipo A di cui al RR n.4/2019 con dotazione di n. 30 posti letto denominata "Chicco di Frumento" sita alla via Framarino n. 2 – Autorizzazione alla realizzazione per riqualificazione*";
- Copia della segnalazione certificata per l'agibilità;
- Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio – con scadenza 01.03.2023;
- Atto di autorizzazione al funzionamento n. 443/2017 del 14.12.2017 ad oggetto "*Autorizzazione al funzionamento della Residenza Socio- Assistenziale, "Chicco di frumento", gestito dalla Cooperativa Sociale Onlus Charisma. Codice pratica Y1T4JA*";
- Relazione tecnica;
- Elaborati planimetrici del piano rialzato, piano primo;
- Elaborati planimetrici del piano rialzato e piano primo con indicazione delle superfici nette e aero-illuminanti;
- Documento di identità della Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 17/08/2022 con cui la Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Chàrisma Cooperativa Sociale Onlus dichiarava "*a) che la Chàrisma possiede i requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n. 4/2007; b) che la Chàrisma ha affidato la responsabilità sanitaria al dott. Luciano Rana, nato il 20/07/01989 con specializzazione in patologia clinica, iscritto presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della provincia di Bari al n. 9272 del 12/01/1990; c) che dall'allegato organigramma può evincersi il numero e le qualifiche del personale in organico alla struttura*";
- Organigramma personale della Residenza Sanitaria Assistenziale di mantenimento per non autosufficienti;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui la Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Chàrisma Cooperativa Sociale Onlus dichiarava "*- l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui8 all'art.9, comma 5, L.R. 9/2017 e s.m.; - di non aver riportato condanne pensali, con sentenze passate in giudizio, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i titolari, amministratori e gestori della suddetta struttura ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett.e) L.R. 9/2017 e s.m.i.*";

Con nota prot. n. AOO_183/PROT/05/06/2023/0008499, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione

all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL di BARI ad effettuare *"idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura nel Comune di Giovinazzo (Ba) alla via Framarino n. 2 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 (RR 5 del 2019 per le Rsa e CDD), ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2. Si precisa inoltre che, qualora nell'ambito dello stesso immobile siano presenti setting assistenziali differenti (ad esempio centro diurno di cui al RR 5 del 2019 e Rsa di cui al RR 4 del 2019; oppure Rsa disabili e Rsa non autosufficienti) il dipartimento incaricato dovrà verificare che non ci siano degli spazi in condivisione tra le strutture. L'unica deroga ammissibile è la condivisione dei locali per la preparazione dei pasti (se il servizio non è esternalizzato) e la reception con i relativi spazi amministrativi, purchè l'organizzazione e i locali siano rapportati al numero totale di posti autorizzati e da autorizzarsi, e la sala dolenti; (...)"*

Con pec del 18/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0012462 del 30/08/2023, la società Charisma Soc. Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante ha trasmesso la seguente documentazione:

- Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del Responsabile Sanitario, ossia del Dott. Luciano Rana e sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d. lgs. 8 aprile 2013 n.39;
- Tessera sanitaria, tessera di iscrizione all'Albo Medici Chirurghi del Responsabile Sanitario;
- Organigramma del personale;
- Contratto di consulenza professionale tra la società Charisma e il dott. Luciano Rana;
- Lettere impegno variazione contratto full-time/impegno all'assunzione/conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato/ trasformazione consensuale del rapporto di lavoro a tempo pieno/ assunzione full time a tempo determinato
- *Comunicazioni Unilav del personale operante nella struttura;*
- *Dichiarazione del personale in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
- *Dichiarazione sui titoli di studio del personale.*

In riscontro alla surriferita nota prot. n. AOO_183/0008499 del 05/06/2023, il legale rappresentante della società Charisma Cooperativa Sociale ETS, con pec del 16/10/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0016405 del 17/10/2023, ha comunicato allo scrivente Servizio la sostituzione del Responsabile Sanitario Dott. Luciano Rana con il Dott. Antonio Brizzi, allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui la Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS dichiara *"che dalla data del 11/10/2023 viene sostituito il Responsabile Sanitario nonché Medico Specialista della struttura sopra citata Dott. Luciano Rana (codice fiscale omissis) dal Dott. Antonio Brizzi (codice fiscale omissis) nato a omissis il 14/03/1955 laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Geriatria e Gerontologia e iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Bari con n. 5990 dal 22/12/1980."*;
- Documento di identità e tessera sanitaria della Sig.ra Maria Luigia Paparella, in qualità di legale rappresentante della società Chàrisma Cooperativa Sociale ETS;
- Patente di guida e tessera n. omissis rilasciata il 13/12/2008, iscritto all'Albo Medici Chirurghi al n.5990 dal 22/12/1980;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445) con cui il Dott. Brizzi Antonio dichiara *"-di aver accettato l'incarico di direttore sanitario/responsabile sanitario; -di essere"*

in possesso del seguente titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia rilasciato dall'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 3.11.1980; - di essere in possesso della specializzazione in Geriatria e Gerontologia rilasciato dall'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 11.07.1984; - di essere abilitato all'esercizio della professione in data novembre 1980; - di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 22/12/1980 al numero 005990; - che non vi sono motivi di incompatibilità con il ruolo assunto presso la Struttura RSA "Chicco di Frumento" ai sensi del comma 7 articolo 4 della Legge n. 412 del 30.12.1991 e s.m.i., ovvero che non vi sono incompatibilità previste dalle vigenti leggi in materia di lavoro nel settore privato sanitario e socio-sanitario nonché dai vigenti CC.CC.NN.LL."; - l'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al d.lgs 8 aprile 2013 n. 39";

- Copia dei certificati di laurea;
- Organigramma del personale aggiornato;

Con pec del 22/02/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0097097/2024 del 23/02/2024, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha trasmesso ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della LR 9 del 2017, scheda delle operazioni di verifica.

Nel verbale di sopralluogo, il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari dichiara *"in seguito agli Accertamenti eseguiti in fase di sopralluogo, effettuato in data 09.10.2023, alla valutazione documentale e alla successiva verifica della integrazione documentale pervenuta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n.9 del 02/05/2017 e s.m.i., verificata la sussistenza dei requisiti minimi e specifici di cui al Regolamento Regionale 21 gennaio 2019, n. 4 per la RSA per non autosufficienti, sita nel Comune di Giovinazzo (BA) in via Framarino n. 2."*

Nella predetta scheda, il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari dichiara che *"l'esito della presente istruttoria è subordinata ad ulteriori valutazioni"* e rilascia parer favorevole con la presente motivazione: *"A seguito dell'attività ispettiva del 09/10/2023, la struttura risultava priva della "sala dolenti". In seguito, su specifica richiesta, la parte ha provveduto a creare uno spazio adesso dedicato, e ha comunicato con adeguata integrazione, in data 08/02/2024 prot. Asl bari n. 19668/2024, pratica suap giovinazzo prov_BA/BA_SUPRO/0179992 del 10/12/2023 con la quale si faceva richiesta di nulla osta, relativa alla Sala dolenti: viste le integrazioni documentali richieste in data 04/12/2023 ad oggetto "comunicazione in merito alla carenza dei requisiti- Rsa non autosufficienti "Chicco di frumento" prot. n°150193/2023 del 04/12/2023, per quanto di competenza, si esprime **parere favorevole**. Molfetta, 15/02/2024".*

Dalla predetta scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della Rsa non autosufficienti (Allegato 2) si evince che, in merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA ha trasmesso l'elenco degli operatori (Allegato 1A_ organigramma a firma del legale rappresentante) con indicazione del titolo di studio, della qualifica, della data di assunzione, della mansione, dell'iscrizione all'Albo/Ordine dove prevista, del monte ore e della tipologia di contratto stipulato, dalla quale si rileva che la figura del Responsabile sanitario/Medico specialista è cambiata rispetto a quando l'istante ha presentato l'istanza di autorizzazione all'esercizio. Questo si evince anche dalla documentazione trasmessa dal legale rappresentante della società Charisma allo scrivente Servizio in data 16/10/2023. Dalla tabella Allegato 1A, si rileva che il Responsabile sanitario/Medico specialista è il Dott. Brizzi Antonio nato il 14/03/1955, laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in geriatria e gerontologia, iscritto all'Ordine dei medici della provincia di Bari al n. 3977 in data 13/12/2008.

Considerato quanto sopra

Si propone

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R.

n. 4/2019, a "Chàrisma Cooperativa sociale Onlus" - P.I. 08052350728 - con sede legale in Molfetta (BA) al Rondò Vittime del femminicidio n. 7, **l'autorizzazione all'esercizio per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007 in una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019**, con dotazione di n. 30 posti, denominato "*Chicco di Frumento*" sito in Giovinazzo, alla via Framarino n°2, il cui Responsabile sanitario è il **dott. Brizzi Antonio** nato il 14/03/1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 3.11.1980 con specializzazione in Geriatria e Gerontologia rilasciato dall'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 11.07.1984, abilitato all'esercizio della professione in data novembre 1980, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 22/12/1980 al numero 005990; con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante della RSA non autosufficienti in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI:

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019, a "Chàrisma Cooperativa Sociale ETS" - P.I. 08052350728 - con sede legale in Molfetta (BA) al Rondò Vittime del femminicidio n. 7, **l'autorizzazione all'esercizio di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007 in una RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019**, con dotazione di n. 30 posti, denominato "*Chicco di Frumento*" sito in Giovinazzo, alla via Framarino n°2, il cui Responsabile sanitario è il **dott. Brizzi Antonio** nato il 14/03/1955, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 3.11.1980 con specializzazione in Geriatria e Gerontologia rilasciato dall'Università degli Studi di Cattolica di Roma in data 11.07.1984, abilitato all'esercizio della professione in data novembre 1980, iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di Bari dal 22/12/1980 al numero 005990; con la seguente prescrizione:

il legale rappresentante della RSA non autosufficienti in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia della medesima - trasmetterà a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BARI:

- copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella Rsa in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare;
- di incaricare il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento alla prescrizione di cui sopra entro i termini previsti, il quale (Dipartimento di prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4 del 2019 e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

- di precisare, inoltre che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

- il legale rappresentante è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

- ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: "*La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario*".

- di notificare il presente provvedimento:
- alla società Chàrisma Coop. Sociale O.n.l.u.s (charismaonlus@legalmail.it)
- al Comune di Giovinazzo (servizisociali@pec.comune.giovinazzo.ba.it);
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it; sispnord.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento al Welfare – Sezione Inclusione Sociale Attiva (segreteriapri.regioneuglia@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 15 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro